



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLE PISTE CICLO PEDONALI NELLA TENUTA CA' CORNIANI - CAORLE

Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/05/2019

MODIFICATO

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:

- all'adozione della delibera di approvazione dal 23/05/2019

ENTRATO IN VIGORE in data 08/06/2019



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLE PISTE CICLO PEDONALI NELLA TENUTA CA' CORNIANI - CAORLE

INDICE

ARTICOLO 1 - Introduzione	2
ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione	2
ARTICOLO 3 - Norme generali di comportamento	2
ARTICOLO 4 - Norme generali d'utilizzo	3
ARTICOLO 5 - Circolazione dei veicoli a motore	3
ARTICOLO 6 - Norme generali per l'accesso e il transito in deroga	4
ARTICOLO 7 - Manifestazioni in deroga	5
ARTICOLO 8 - Vigilanza	5
ARTICOLO 9 - Sanzioni	5

ART. 1

(Introduzione)

Le piste ed i percorsi ciclo-pedonali realizzati da Genagricola nella tenuta Ca' Corniani nel Comune di Caorle e nel Comune di San Stino di Livenza sono itinerari rivolti allo svolgimento di attività fisico-motorie, svago, tempo libero, riposo, studio e osservazione della natura e sono destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile, a doppio senso di circolazione. Le piste ed i percorsi ciclo-pedonali sono aperti al pubblico nelle ore diurne dalle ore 08.00 alle 20.00 dal 1 marzo al 31 ottobre, salvo diversa e motivata disposizione da parte di Genagricola, che verrà comunicata con congruo anticipo al Comune. L'accesso e l'utilizzo delle piste e dei percorsi ciclo-pedonali è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti. Si specifica che le piste ed i percorsi ciclo-pedonali realizzati su terreni di proprietà di Genagricola potranno essere chiusi in occasione degli interventi manutentivi e/o di lavorazioni agricole nei campi limitrofi che potrebbero risultare pericolose per i fruitori. Le predette chiusure dovranno essere, a cura di Genagricola, adeguatamente segnalate agli utenti. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclabile e la tutela dell'ambiente circostante.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

Le presenti norme si applicano a tutti i tracciati ciclo-pedonali (piste e percorsi), alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate realizzate ed identificati-come tali da Genagricola/Comune di Caorle.

ART. 3

(Norme generali di comportamento)

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori delle piste e dei percorsi ciclo-pedonali, evitando di tenere comportamenti e/o di svolgere attività che possano impedire il normale uso.

In tutti gli ambiti di cui all'articolo 2, in particolare, è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi in qualsiasi punto della tenuta;
- danneggiare le attrezzature, l'arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista/percorso ciclo-pedonale ed alle aree attinente;
- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalciata, la vegetazione spontanea;
- raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
- sostare o indugiare sulla carreggiata e causare intralcio al transito;
- assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;

- posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente competente;
- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dall'Ente competente;
- alterare la cartellonistica predisposta lungo i percorsi.

In tutti gli ambiti di cui all'articolo 2 è inoltre previsto:

- il divieto della pratica dell'equitazione, salvo apposita autorizzazione;
- il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
- l'obbligo di tenere una velocità adeguata a mantenere le condizioni di sicurezza e comunque non superiore a 20 km/h, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso;
- il divieto di utilizzo delle piste per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione;
- il divieto di ingombrare completamente la pista ostruendone il percorso.

ART. 4

(Norme generali d'utilizzo)

I velocipedi devono procedere a velocità moderata non superiore a 20 km/h, e comunque tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme di cui all'art. 182 del Codice della Strada. I pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia e nel rispetto di quant'altro previsto dall'art. 190 del Codice della Strada. I cani, di qualsiasi taglia, devono essere sempre condotti al guinzaglio, come da caratteristiche tecniche previste per legge e, se pericolosi, muniti di museruola. La persona che conduce il cane è tenuta all'immediata pulizia e all'asporto degli escrementi. Il personale addetto alla vigilanza può disporre l'allontanamento dei cani e dei conduttori nel caso in cui non vengano rispettate le norme sopra elencate.

ART. 5

(Circolazione dei veicoli a motore)

Negli ambiti di cui all'articolo 2 è vietato l'accesso e il transito, salvo il possesso di idonei requisiti, a tutti i mezzi motorizzati, nonché ai mezzi trainati da animali.

I requisiti necessari per l'accesso ed il transito con veicoli a motore negli ambiti di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

- proprietà di immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso;
- altri diritti d'uso su immobili insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso.

Il possesso di predetti requisiti deve essere autocertificato da ciascun avente diritto così come indicato al successivo articolo 6.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:

- di emergenza e soccorso;
- delle forze di polizia;
- di sorveglianza;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione delle piste e dei terreni limitrofi, per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi, quelli per la coltivazione dei terreni agricoli, nonché quelli destinati a garantire e/o erogare i pubblici servizi;
- i veicoli al servizio delle persone disabili in possesso del contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada;
- I mezzi che transitano su tratto stradale ad uso promiscuo, quale lo stradone podereale (strada che porta all'idrovora denominata via Macchina Fissa).

ART. 6

(Norme generali per l'accesso e il transito in deroga)

Coloro che posseggono i requisiti per l'accesso ed il transito con veicoli a motore di cui all'articolo 5, devono rispettare, oltre a tutte le prescrizioni del regolamento, le seguenti norme:

- il transito deve avvenire solo esclusivamente attraverso gli accessi esistenti;
- eventuali cancelletti e lucchetti posizionati sul percorso ciclo pedonale dovranno essere sfilati dall'apposita sede e rimessi in posizione sia all'entrata che all'uscita dell'automezzo;
- il transito è limitato al solo tratto dall'accesso più vicino ai fondi interessati. Ogni altro diverso percorso è pertanto vietato;
- il transito è consentito con il rispetto di una velocità limitata (max 10 Km/ora) e garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclistico e pedonale;
- il transito ha validità fintanto che persistono i requisiti per l'accesso ai propri fondi.

L'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti deve essere esposta in modo visibile sul veicolo utilizzato. Non sono ammesse correzioni e/o abrasioni; non è possibile mostrare la fotocopia del documento. In caso di smarrimento dovrà essere redatta e consegnata una nuova autocertificazione e la precedente verrà annullata dall'ufficio competente. Il modulo dell'autocertificazione è disponibile presso il Comune di Caorle e sul relativo sito istituzionale. L'autocertificazione, per acquisire validità, deve essere depositata (consegna al protocollo) presso gli uffici comunali che effettueranno le verifiche di competenza. In caso di dichiarazioni mendaci il trasgressore sarà perseguito a norma di legge. Il Comune di Caorle declina ogni responsabilità nei confronti del richiedente in merito ad eventuali danni o al mancato rispetto dei diritti di terzi.

ART. 7

(Manifestazioni in deroga)

Genagricola/Il Comune di Caorle, possono derogare ai divieti di cui sopra per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. Il Comune in tal caso deve ottenere il preventivo nulla osta da parte di Genagricola per le iniziative di sua competenza entro un congruo termine. Genagricola deve richiedere l'autorizzazione al Comune di Caorle, per il tramite degli organizzatori delle iniziative, entro 30 giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni:

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data e ora dell'evento e durata dello stesso;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero dei partecipanti previsti;
- piano per l'apposizione di divieti e di limitazione della circolazione;
- attivazione polizza RTC il cui valore sia adeguato alla copertura dei potenziali danni e che verrà indicato di volta in volta dalla società a seconda del tipo di evento.

Il Comune di Caorle può comunicare il diniego oppure prescrivere integrazioni, modifiche o rettifiche a quanto richiesto entro 15 giorni dalla domanda.

Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.

ART. 8

(Vigilanza)

La vigilanza sulle norme del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, nonché agli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di farne osservare le disposizioni.

ART. 9

(Sanzioni)

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non contemplate da altra specifica normativa, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00, salva diversa disposizione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertatore può inoltre disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato o esercitato in difformità alle prescrizioni, la sospensione o la cessazione di attività non autorizzate e ordinare il ripristino dei luoghi.